

## MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Esecuzione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità.
- Ripristino tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dalla agricoltura intensiva.
- Incentivazione della acquisizione dei terreni interessati da parte dell'ente pubblico.
- Eliminazione e restauro di fossati artificiali, arginature e discariche di materiale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
28 settembre 2001, n. 0361/Pres.

**Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Torbiere Selvote» nel Comune di Castions di Strada. Approvazione.**

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Castions di Strada n. 10 del 30 gennaio 2001;

VISTA la nota n. 1050 del 31 gennaio 2001 con la quale il Sindaco di Castions di Strada richiede l'individuazione di un biotopo naturale sul territorio comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Castions di Strada n. 78 del 12 giugno 2001;

VISTA la relazione istruttoria di data 18 giugno 2001 relativa all'individuazione del biotopo naturale «Torbiere Selvote» predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata richiesta di individuazione, consistente in relazioni illustrative delle valenze naturalistiche, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redatto su carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico scientifico per le aree naturali protette, con parere n. 10 del 9 luglio 2001, ha espresso parere favorevole all'individuazione di un biotopo in località «Selvote», concordando sulla necessità di tutelare un sito di elevata valenza naturalistica in cui sono presenti numerose emergenze vegetazionali, floristiche e faunistiche;

ACCERTATO che l'area della «Torbiere Selvote» è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

CONSIDERATO che l'area della «Torbiere Selvote» contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

PRESO ATTO che all'interno del biotopo le attività venatorie e alieutiche sono regolamentate dalle vigenti norme regionali e statali;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area della «Torbiere Selvote» in Comune di Castions di Strada ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2944 del 14 settembre 2001;

### DECRETA

E' approvata l'individuazione del biotopo naturale «Torbiere Selvote», secondo il perimetro indicato nell'allegata cartografia, facente parte integrante del presente provvedimento.


E' approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, facente parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 settembre 2001

TONDO

Individuazione del biotopo  
«TORBIERA SELVOTE»  
Perimetrazione su carta tecnica regionale  
Sezione 087110  
Scala 1/10.000



VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

## NORME DI TUTELA

### Art. 1

#### *Ambito di applicazione*

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Torbiere Selvate» di Castions di Strada, trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

### Art. 2

#### *Edificabilità*

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia. Sono ammessi gli interventi di manutenzione dell'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

### Art. 3

#### *Mantenimento dei prati naturali*

Non è ammessa in nessun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. E' pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento di terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicazione o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Per le praterie umide e le altre cenosi erbacee naturali non è ammesso alcun tipo di concimazione.

### Art. 4

#### *Attività agricola*

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di individuazione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti. Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in ogni momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

### Art. 5

#### *Accessibilità*

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

### Art. 6

#### *Fuochi*

Fatte salve le attività di manutenzione legate alla gestione del biotopo, comunque pianificate, segnalate ed accertate dall'amministrazione comunale, è vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

### Art. 7

#### *Addestramento cani*

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

### Art. 8

#### *Movimenti di terra*

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno, o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

### Art. 9

#### *Corsi d'acqua*

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei, delle rogge e dei rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde e dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

### Art. 10

#### *Introduzione ed impianto di specie vegetali*

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'arti-

colo 4. È comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15.

#### Art. 11

##### *Attività di pascolo*

E' vietato il pascolo negli habitat palustri nei quali il calpestio causi danni alla copertura vegetale. Nelle altre aree è consentito previo rilascio di autorizzazione comunale che accerta che il pascolo avvenga in ragione di un capo grosso per ettaro.

#### Art. 12

##### *Tutela delle specie erbacee*

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per progetti scientifici, di ricerca o di studio di cui l'Amministrazione comunale sia a conoscenza e che abbia autorizzato: *Armeria helodes*, *Centaurea fo-rojulensis*, *Euphrasia marchesettii*, *Gentiana pneumonanthe*, *Senecio doria*, tutte le specie della famiglia delle Orchidacee.

#### Art. 13

##### *Tutela delle specie animali*

La cattura di specie prelevabili ai sensi delle vigenti normative può essere effettuata esclusivamente nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

E' vietato molestare, catturare ed uccidere le rimanenti specie di animali, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio approvati dall'Amministrazione comunale e dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

#### Art. 14

##### *Abbandono rifiuti*

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

#### Art. 15

##### *Interventi di rilevanza urbanistica*

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

E' ammessa l'eventuale recinzione della proprietà

esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

#### Art. 16

##### *Boschi*

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti disposizioni e normative regionali: il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte esclusivamente fra le latifoglie autoctone.

#### Art. 17

##### *Deroghe*

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale, anche comportanti movimenti di terra, purchè le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purchè gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

---

#### MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività gestionali del biotopo saranno pianificate e condotte in modo congiunto tra l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e l'Amministrazione comunale di Castions di Strada e dovranno seguire le presenti direttive:

- Effettuazione delle attività culturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità, in particolare favorendo adatte condizioni di vita alle specie endemiche della pianura friulana.
- Ripristino naturalistico dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva, anche tramite sperimentazione e valutazione di diverse modalità progettuali e culturali.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, drenaggi, arginature e discariche di materiali.

- Incentivazione, dell'acquisto dei terreni interessati dagli habitat più sensibili da parte dell'Ente pubblico.
- Valutazione e realizzazione di interventi sul reticolo idrografico al fine di ripristinare condizioni idriche favorevoli agli habitat naturali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
28 settembre 2001, n. 0362/Pres.

**Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Approvazione modifiche al perimetro e alla normativa del biotopo naturale «Risorgive di Flambro» nel Comune di Talmassons.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0234/Pres. del 23 giugno 1998, con il quale è stato istituito il biotopo Risorgive di Flambro e sono state emanate le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati;

VISTA la proposta di modifica del perimetro e delle norme di tutela del biotopo «Risorgive di Flambro» presentata dal Servizio conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali del 18 giugno 2001;

VISTA la relazione istruttoria del 18 giugno 2001 predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda medesima;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico scientifico

per le aree naturali protette, con parere n. 13 del 9 luglio 2001, ha espresso parere favorevole alla modifica del perimetro e della normativa del biotopo «Risorgive di Flambro»;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2945 del 14 settembre 2001;

DECRETA

Sono approvate le modifiche del perimetro e della normativa del biotopo «Risorgive di Flambro», secondo quanto indicato negli allegati, facenti parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 settembre 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 19 ottobre 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 52*